SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 130° — Numero 252

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 ottobre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1989.

Scioglimento del consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1989 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Canale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1989

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

GAVA, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) — al quale la legge assegna venti membri — si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1989.

Ed invero, scaduto il termine di legge entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato, la competente sezione del comitato regionale di controllo, con provvedimento n. 404 del 12 maggio 1989, diffidava l'amministrazione comunale di Castelvetere in Val Fortore a provvedere al citato adempimento entro il termine di venti giorni a decorrere dalla ricezione della diffida, con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si sarebbe dato corso ai provvedimenti di rigore previsti dalla legge.

Atteso che le sedute del consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore, convocato per i giorni 21 e 22 giugno 1989, e 4 luglio 1989, andavano deserte, la sezione provinciale di controllo con provvedimento n. 404 del 6 luglio 1989 nominava un commissario *ad acta*, che con atto n. 36 in data 10 luglio 1989 approvava in via sostitutiva il documento contabile per l'esercizio finanziario 1989.

Successivamente, rilevata l'illegittimità della procedura di approvazione del bilancio da parte del commissario *ad acta* per omessa notifica della diffida a tutti i consiglieri, il presidente della sezione provinciale del Co.R.e.Co, con provvedimento n. 665 del 26 luglio 1989, disponeva il reincarico del commissario *ad acta* affinché provvedesse: *a)* alla revoca della delibera n. 36 del 10 luglio 1989 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989; *b)* alla notifica della diffida ai singoli consiglieri unitamente all'avviso di convocazione del consiglio per l'approvazione del citato documento contabile; *c)* all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1989 ricorrendone le condizioni.

Notificato l'atto di diffida a tutti i consiglieri, il commissario *ad acta* convocava il consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore per i giorni 18 e 22 agosto 1989 rispettivamente in prima e seconda convocazione, affinché provvedesse all'approvazione del bilancio.

Essendo risultate deserte le relative adunanze il commissario *ad acta*, con atto n. 40 del 26 agosto 1989, provvedeva all'approvazione del citato atto contabile.

Il prefetto di Benevento ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, ha proposto lo scioglimento del predetto consiglio comunale, disponendone la sospensione ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castelvetere in Val Fortore (Benevento) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Canale.

Roma, addì 6 ottobre 1989

Il Ministro dell'interno: GAVA

89A4981

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 31 luglio 1989.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Società Reale mutua di assicurazioni, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 30 gennaio 1989 della Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente a favore dei propri dipendenti;

Vista la lettera in data 19 maggio 1989, n. 921797, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

È approvata, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza da utilizzare esclusivamente a favore dei propri dipendenti presentata dalla Società Reale mutua di assicurazioni, con sede in Torino:

1) tariffa 707 - assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico puro, con controassicurazione;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 1).

Art. 2.

La Società Reale mutua di assicurazioni dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando moduli 8 e 10 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4936

DECRETO 28 agosto 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare ad una tariffa in vigore, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Alleanza assicurazioni S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 28 novembre 1988 della Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Vista la lettera in data 22 marzo 1989, n. 920876, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, in sostituzione delle analoghe in vigore, presentate dalla Alleanza assicurazioni società per azioni, con sede in Milano:

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa E - assicurazione mista a premio unico, emessa in forma individuale, approvata con decreto ministeriale del 30 settembre 1980. Le suddette condizioni sostituiscono le analoghe approvate con decreto ministeriale del 22 giugno 1984.

Art. 2.

La Alleanza assicurazoni società per azioni, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4935

DECRETO 28 agosto 1989.

Approvazione di alcuni tassi di premio di tariffa in estensione di analoghi tassi di premio già approvati, presentati dalla Assicurazioni generali S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 17 febbraio 1989 della Assicurazioni generali società per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio di tariffa in estensione di quelli già approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988;

Vista la lettera in data 17 maggio 1989, n. 921773, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, i seguenti tassi di premio di tariffa in estensione di quelli già approvati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988, presentati dalla Assicurazioni generali società per azioni, con sede in Roma:

1) tassi di premio relativi alle tariffe n. 8B-RIV-C/3 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante senza controassicurazione - e n. 8B-RIV/3 - assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per durate contrattuali comprese fra 2 e 9 anni;

2) tassi di premio relativi alle tariffe n. 8D-RIV-C/3 - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante con controassicurazione - e n. 8D-RIV/3 - assicurazione di capitale differito a premio annuo rivalutabile con controassicurazione da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per durate contrattuali comprese fra 2 e 9 anni;

3) tassi di premio relativi alla tariffa n. 8A-RIV/3 - assicurazione di capitale differito a premio unico senza controassicurazione da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per durate contrattuali comprese fra 1 e 9 anni;

4) tassi di premio relativi alla tariffa n. 8C-RIV/3 - assicurazione di capitale differito a premio unico con controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per durate contrattuali comprese fra 1 e 9 anni;

5) tassi di premio relativi alle tariffe n. 12 (M-F) RIV-C/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante senza controassicurazione e n. 12 (M-F) RIV-3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per differimenti compresi fra 2 e 9 anni;

6) tassi di premio relativi alle tariffe n. 12 (M-F) RIV-C/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante con controassicurazione - e n. 12R (M-F) RIV/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per differimenti compresi fra 2 e 9 anni;

7) tassi di premio relativi alla tariffa n. 11 (M-F) RIV/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per differimenti compresi fra 1 e 9 anni;

8) tassi di premio relativi alla tariffa n. 11R (M-F) RIV/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti individuali per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per differimenti compresi fra 1 e 9 anni;

9) tassi di premio relativi alle tariffe n. 12 (M-F) RIV-C/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, senza controassicurazione - e n. 12 (M-F) RIV/C - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi per teste di età comprese fra 15 e 83 anni e per differimenti inferiori a 5 anni;

10) tassi di premio relativi alle tariffe n. 12R (M-F) RIV-C/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante, con controassicurazione - e n. 12R (M-F) RIV/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo rivalutabile con controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi per teste di età comprese fra 76 e 83 anni e per differimenti inferiori a 5 anni;

11) tassi di premio relativi alla tariffa n. 11 (M-F) RIV/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico senza controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi per teste di età comprese fra 15 e 84 anni e per differimenti inferiori a 5 anni;

12) tassi di premio relativi alla tariffa n. 11R (M-F) RIV/3 - assicurazione di rendita vitalizia differita, per teste di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico con controassicurazione - da utilizzare per l'emissione di contratti collettivi per teste di età comprese fra 76 e 84 anni e per differimenti inferiori a 5 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4937

DECRETO 28 agosto 1989.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 26 ottobre 1988, 23 gennaio 1989, 31 gennaio 1989 e 25 marzo 1989 della Compagnia assicuratrice Unipol società per azioni, con sede in Bologna, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza;

Vista la lettera in data 3 maggio 1989, n. 921604, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza presentate dalla Compagnia assicuratrice Unipol società per azioni, con sede in Bologna:

1) tariffa 10E - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, con prestazioni espresse in E.C.U.;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 10E;

3) tariffa 11E - assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, con prestazioni espresse in E.C.U.;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, della suddetta tariffa 11E;

5) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione annua delle prestazioni garantite dalle predette tariffe 10E e 11E;

6) tariffa 43E - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni espresse in E.C.U.;

7) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla predetta tariffa 43E;

8) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione annua delle presentazioni garantite dalla suddetta tariffa 43E;

9) tariffa 63E - assicurazione di capitale differito a premio annuo costante, con controassicurazione, con prestazioni espresse in E.C.U.;

10) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla anzidetta tariffa 63E;

11) tassi di premio unico di inventario da utilizzare per la rivalutazione annua delle prestazioni garantite dalla predetta tariffa 63E;

12) tassi di premio annuo di inventario della tariffa 63E;

13) regolamento della «gestione speciale Vitattiva E.C.U.».

I coefficienti di conversione da capitale in rendita vitalizia rivalutabile e in rendita vitalizia certa per 5 o 10 anni sono gli stessi autorizzati con decreto ministeriale del 28 aprile 1988.

Art. 2.

La Compagnia assicuratrice Unipol società per azioni, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando l'apposito modulo 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4938

DECRETO 28 agosto 1989.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dei regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere, presentati dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 15 gennaio 1988, 17 marzo 1988, 12 ottobre 1988, 19 dicembre 1988, 29 dicembre 1988, 7 marzo 1989, 17 marzo 1989, della Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di condizioni speciali di polizza e dei regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere;

Viste le lettere in data 16 maggio 1989, n. 921743, e 17 maggio 1989, n. 921757, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, le condizioni speciali di polizza e i regolamenti delle gestioni speciali espresse in valute estere, presentati dalla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffa RVIIIcE: tassi di premio per l'assicurazione di rendita vitalizia rivalutabile con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con rendita e premio crescenti annualmente del 3% durante il differimento;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RVIIIcE di cui al precedente punto 1);

3) tariffa RIXcE: tassi di premio per l'assicurazione di capitale differito rivalutabile con controassicurazione, a premio annuo rivalutabile, con capitale e premio crescenti annualmente del 3% durante il differimento;

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione, da applicare alla tariffa RIXcE di cui al precedente punto 3);

5) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio;

6) condizioni speciali di polizza, da applicare a collettive del tipo A e del tipo B relative alle tariffe di cui ai precedenti punti 1) e 3);

7) sfera di applicazione dei tassi di premio per durate del periodo differimento inferiori a 10 anni;

8) tariffa RXII-DEM - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

9) tariffa RXII cost.-DEM - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII-cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

10) tariffa RXII u-DEM - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

11) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta DEM»;

12) tariffa RXII-CHF - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in

franchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

13) tariffa RXII cost.-CHF - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in marchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII-cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

14) tariffa RXII u-CHF - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

15) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta CHF»;

16) tariffa RXII-IPY - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

17) tariffa RXII cost.-IPY - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII-cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

18) tariffa RXII u-IPY - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in Yen giapponesi. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

19) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta IPY»;

20) tariffa RXII-USD - assicurazione mista a premio rivalutabile, con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

21) tariffa RXII cost.-USD - assicurazione mista a premio costante, con premio e prestazione espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII-cost. approvata con decreti ministeriali 16 luglio 1980 e 30 settembre 1980;

22) tariffa RXII u-USD - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in dollari USA. I tassi di premio da adottare sono gli stessi della tariffa RXII u, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981;

23) regolamento della gestione speciale denominata «Valore valuta USD».

Art. 2.

La Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto utilizzando moduli 8 e 10 per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4939

DECRETO 28 agosto 1989.

Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita in vigore, presentate dalla Toro assicurazioni S.p.a., in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 2 settembre 1988 della Toro assicurazioni società per azioni, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazioni sulla vita in vigore;

Vista la lettera in data 16 marzo 1989, n. 920820, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Toro assicurazioni società per azioni, con sede in Torino:

1) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare alle tariffe numeri 3 - assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile, 3U - assicurazione a vita intera a premio unico, e 40R - assicurazione a termine fisso a premio annuo rivalutabile, tutte approvate con decreto ministeriale del 18 ottobre 1983;

2) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare alla tariffa n. 20 B - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con bonus finale - approvata con decreto ministeriale del 6 aprile 1981;

3) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare alla tariffa n. 20 A - assicurazione mista a premio annuo costante, con bonus finale - approvata con decreto ministeriale del 7 agosto 1984;

4) condizioni speciali di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da applicare alla tariffa n. 20 E - assicurazione mista a premio unico, approvata con decreto ministeriale 6 ottobre 1981.

Art. 2.

La Toro assicurazioni società per azioni dovrà evidenziare nel proprio bilancio di esercizio le forme assicurative approvate con il presente decreto, utilizzando appositi moduli 8 distinti per ciascuna forma assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1989

Il Ministro: BATTAGLIA

89A4940

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 6 ottobre 1989.

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve destinate alla produzione dei vini D.O.C. «Montepulciano d'Abruzzo» e «Trebbiano d'Abruzzo» raccolte nella vendemmia 1989.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo e potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8 del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto di uva, del mosto di uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a date un V.O.P.R.D.;

Visto il proprio decreto 7 settembre 1989 concernente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1989 riguardante uve raccolte in alcune aree viticole di regioni specificate, ivi compreso l'Abruzzo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1972 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Trebbiano d'Abruzzo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1975 concernente il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Montepulciano d'Abruzzo»;

Vista la domanda presentata dagli interessati con la quale viene richiesta l'autorizzazione a ridurre per la vendemmia 1989 il titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» e «Montepulciano d'Abruzzo» rispettivamente da gradi 11 a gradi 10 e da gradi 11,5 a gradi 10,5;

Tenuto conto che l'assessorato regionale dell'agricoltura della regione Abruzzo ha segnalato la gravità della situazione ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di cui sopra;

Considerato che a causa delle avverse condizioni climatiche che si sono verificate nelle zone interessate alla produzione dei detti vini sussistono i presupposti per l'accoglimento della richiesta di cui trattasi e per consentire le operazioni di arricchimento previste dai regolamenti comunitari sopra citati;

Decreta:

I titoli alcolometrici volumici naturali (effettivi o potenziali) delle uve prodotte nella vendemmia 1989 e destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trebbiano d'Abruzzo» e «Montepulciano d'Abruzzo» sono ridotti rispettivamente a gradi 10 e a gradi 10,5.

Ai fini della produzione e della commercializzazione dei vini di cui trattasi è consentito l'arricchimento effettuato secondo le modalità ed entro il limite massimo di due gradi come previsto dai regolamenti comunitari citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 6 ottobre 1989

Il Ministro: MANNINO

89A4941

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 ottobre 1989.

Rideterminazione degli indici presuntivi di reddito relativi alle navi e imbarcazioni da diporto, riguardanti rispettivamente i periodi di imposta dal 1974 al 1982; 1983 e 1984; 1985 e 1986; 1987 e 1988.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1983, con il quale, ai sensi dell'art. 38, quarto comma, del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e del quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, introdotto con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, sono stati stabiliti indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito relativamente agli elementi indicati dall'art. 2, secondo comma, del citato decreto n. 600, da utilizzare per gli accertamenti sintetici per i periodi d'imposta 1983 e 1984;

Ritenuta la necessità di sostituire i punti 1 e 2, rispettivamente delle tabelle *A* e *B* allegate al predetto decreto ministeriale, al fine di eliminare talune incongruenze e di meglio adeguare gli indici presuntivi di reddito relativi alle navi ed imbarcazioni da diporto alle loro caratteristiche tecniche;

Vista la proposta del 23 settembre 1988 formulata dalla commissione costituita con decreto ministeriale 26 luglio 1983 per lo studio degli aspetti normativi, statistici, econometrici ed informatici conseguenti all'applicazione dell'indicato decreto ministeriale 21 luglio 1983;

Vista la delibera n. 26/84 del 28 febbraio-17 aprile 1984 del comitato di coordinamento del servizio centrale degli ispettori tributari;

Considerato che occorre anche modificare i punti 1 della tabella *A* e 2 della tabella *B* allegate ai decreti ministeriali 17 novembre 1986, 7 aprile 1989 e 13 dicembre 1984, emessi, rispettivamente, per i periodi d'imposta 1985 e 1986, 1987 e 1988 e per i periodi d'imposta dal 1974 al 1982, ai sensi dell'art. 5 del richiamato decreto ministeriale 21 luglio 1983;

Decreta:

Art. 1.

I punti 1 e 2, rispettivamente delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 21 luglio 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 25 luglio 1983, sono sostituiti come segue:

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

1. *Imbarcazioni da diporto* (1):

1.1. di stazza lorda superiore a 3 e fino a 50 t con propulsione a vela (2):

oltre 600 e fino a 900 cm . . .	L. 6.000 al cm
oltre 900 e fino a 1200 cm . . .	» 5.400.000 più lire 13.000 per ogni cm eccedente i 900
oltre 1200 e fino a 1800 cm . .	» 9.300.000 più lire 39.000 per ogni cm eccedente i 1200

1.2. di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm.	L. 7.200 al cm più lire 15.000 ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 900 e fino a 1200 cm	L. 7.560.000 più lire 18.200 per ogni cm eccedente i 900 cm più lire 15.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 1200 e fino a 1800 cm.	» 13.020.000 più lire 54.600 per ogni cm eccedente i 1200 più L. 15.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

(2) Sono esclusi i natanti da diporto, cioè quelli indicati nell'art. 13, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante «norme sulla navigazione da diporto» (unità da diporto a remi, unità da diporto di lunghezza non superiore a 6 metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi i 25 cavalli fiscali).

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

2. *Navi ed imbarcazioni da diporto* (1):

2.1. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a vela:

oltre 1800 cm	L. 14.000 al cm

2.2. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

oltre 1800 cm	L. 19.600 al cm più lire 15.000 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
2.3. navi di stazza lorda superiore a 50 t.	L. 800.000 per ogni t

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Art. 2.

I punti 1 e 2, rispettivamente delle tabelle *A* e *B*, allegate al decreto ministeriale 13 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 356 del 29 dicembre 1984 (periodi d'imposta dal 1974 al 1982), sono sostituiti come segue:

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

	PERIODI D'IMPOSTA								
	1982 Lire	1981 Lire	1980 Lire	1979 Lire	1978 Lire	1977 Lire	1976 Lire	1975 Lire	1974 Lire
1. *Imbarcazioni da diporto* (1):									
1.1. di stazza lorda superiore a 3 e fino a 50 t con propulsione a vela (2):									
oltre 600 e fino a 900 cm al cm . . .	5.231	4.490	3.812	3.145	2.740	2.444	2.089	1.790	1.530
oltre 900 e fino a 1200 cm	4.707.934	4.041.145	3.430.513	2.830.457	2.465.555	2.199.424	1.879.850	1.610.840	1.376.786
più per ogni cm eccedente i 900 . . .	11.334	9.729	8.259	6.814	5.936	5.295	4.526	3.878	3.314
oltre i 1200 e fino a 1800 cm	8.108.108	6.959.749	5.908.106	4.874.675	4.246.233	3.787.897	3.237.519	2.774.224	2.371.131
più per ogni cm eccedente i 1200. . .	34.002	29.186	24.776	20.442	17.807	15.885	13.577	11.634	9.943
1.2. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:									
fino a 900 cm al cm	6.277	5.388	4.574	3.774	3.287	2.933	2.506	2.148	1.836
più per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	13.078	11.225	9.529	7.862	6.849	6.110	5.222	4.475	3.824
oltre 900 e fino a 1200 cm	6.591.107	5.657.603	4.802.719	3.962.639	3.451.776	3.079.194	2.631.790	2.255.175	1.927.500
più per ogni cm eccedente i 900 cm .	15.867	13.620	11.562	9.540	8.310	7.413	6.336	5.429	4.640
più per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	13.078	11.225	9.529	7.862	6.849	6.110	5.222	4.475	3.824
oltre 1200 e fino a 1800 cm	11.351.351	9.743.649	8.271.349	6.824.545	5.944.726	5.303.056	4.532.527	3.883.913	3.319.584
più per ogni cm eccedente i 1200. . .	47.602	40.860	34.686	28.619	24.929	22.239	19.007	16.287	13.921
più per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	13.078	11.225	9.529	7.862	6.849	6.110	5.222	4.475	3.824

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

(2) Sono esclusi i natanti da diporto, cioè quelli indicati nell'art. 13, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante «norme sulla navigazione da diporto» (unità da diporto a remi, unità da diporto di lunghezza non superiore a 6 metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi i 25 cavalli fiscali).

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

	PERIODI D'IMPOSTA								
	1982 Lire	1981 Lire	1980 Lire	1979 Lire	1978 Lire	1977 Lire	1976 Lire	1975 Lire	1974 Lire
2. *Navi ed imbarcazioni da diporto* (1):									
2.1. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a vela:									
oltre 1800 cm al cm	12.206	10.477	8.894	7.338	6.392	5.702	4.874	4.176	3.569
2.2. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:									
oltre 1800 cm al cm	17.088	14.668	12.451	10.274	8.949	7.983	6.823	5.847	4.997
più per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)	13.078	11.225	9.529	7.862	6.849	6.110	5.222	4.475	3.824
2.3. navi di stazza lorda superiore a 50 t, per ogni t	697.472	598.688	508.224	419.327	365.267	325.841	278.496	238.643	203.968

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Art. 3.

I punti 1 e 2, rispettivamente delle tabelle *A* e *B* allegate al decreto ministeriale 17 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 277 del 28 novembre 1986 (biennio 1985-1986), sono sostituiti come segue:

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

1. *Imbarcazioni da diporto* (1):

1.1. di stazza lorda superiore a 3 e fino a 50 t con propulsione a vela (2):

oltre 600 e fino a 900 cm ..	L. 7.260 al cm
oltre 900 e fino a 1200 cm ..	» 6.534.000 più lire 15.730 per ogni cm eccedente i 900
oltre 1200 e fino a 1800 cm ..	» 11.253.000 più lire 47.190 per ogni cm eccedente i 1200

1.2. di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm	L. 8.712 al cm più lire 18.150 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 900 e fino a 1200 cm ..	L. 9.147.600 più lire 22.022 per ogni cm eccedente i 900 più lire 18.150 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)
oltre 1200 e fino a 1800 cm ..	L. 15.754.200 più lire 66.066 per ogni cm eccedente i 1200 più lire 18.150 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

(2) Sono esclusi i natanti da diporto, cioè quelli indicati nell'art. 13, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante «norme sulla navigazione da diporto» (unità da diporto a remi, unità da diporto di lunghezza non superiore a 6 metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi i 25 cavalli fiscali).

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

2. *Navi ed imbarcazioni da diporto* (1):

2.1. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a vela:

oltre 1800 cm	L. 16.940 al cm

2.2. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

oltre 1800 cm	L. 23.716 al cm più lire 18.150 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

2.3. Navi di stazza lorda superiore a 50 t . . . . L. 968.000 per ogni t

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Art. 4.

I punti 1 e 2, rispettivamente delle tabelle *A* e *B*, allegate al decreto ministeriale 7 aprile 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 24 maggio 1989 (biennio 1987-1988), sono sostituiti come segue:

TABELLA *A*

COEFFICIENTE 3

1. *Imbarcazioni da diporto* (1):

1.1. di stazza lorda superiore a 3 e fino a 50 t con propulsione a vela (2):

oltre 600 e fino al 900 cm. . . L. 8.052 al cm

oltre 900 e fino a 1200 cm . . » 7.246.800 più lire 17.446 per ogni cm eccedente i 900

oltre 1200 e fino a 1800 cm. . » 12.480.600 più lire 52.338 per ogni cm eccedente i 1200

1.2. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

fino a 900 cm . . . . L. 9.662 al cm più lire 20.130 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

oltre 900 e fino a 1200 cm . . » 10.145.520 più lire 24.424 per ogni cm eccedente i 900 più L. 20.130 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

oltre 1200 e fino a 1800 cm. . » 17.472.840 più lire 73.273 per ogni cm eccedente i 1200 più lire 20.130 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

(2) Sono esclusi i natanti da diporto, cioè quelli indicati nell'art. 13, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante «norme sulla navigazione da diporto» (unità da diporto a remi, unità da diporto di lunghezza non superiore a 6 metri o munite di certificato attestante una stazza lorda non superiore alle 3 tonnellate purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi i 25 cavalli fiscali).

TABELLA *B*

COEFFICIENTE 4

2. *Navi ed imbarcazioni da diporto* (1):

2.1. di stazza lorda non superiore a 50 t con propulsione a vela:

oltre 1800 cm . . . . L. 18.788 al cm

2.2. di stazza lorda non superiore a 50 t, con propulsione a motore di potenza superiore a 25 HP effettivi:

oltre 1800 cm . . . . L. 26.303 al cm più lire 20.130 per ogni HP effettivo che superi una potenza (espressa in HP effettivi) pari a quattro volte il quadrato della lunghezza della imbarcazione (espressa utilizzando il metro come unità di misura)

2.3 navi di stazza lorda superiore a 50 t. . . . . L. 1.073.600 per ogni t.

(1) Gli importi indicati sono ridotti del 5% all'anno, fino ad un massimo del 40%, a decorrere dal secondo anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1989

Il Ministro: FORMICA

89A4986

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 settembre 1989.

Impegno della somma di L. 8.627.907.835 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Piemonte e Puglia, per l'esercizio 1989 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnato l'importo di lire 978,092 miliardi per il 1985 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 108158 del 7 febbraio 1989, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1989, registro n. 5, foglio n. 167, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1989, per l'importo complessivo di L. 47.975.984.000 relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali ivi indicati;

Visto il proprio decreto n. 015/89 del 27 aprile 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti con il quale viene impegnata la somma di L. 45.545.022.605 sul

cap. 7090, per il 1989, e si rende disponibile un importo di L. 2.430.961.395 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Visto inoltre il decreto del Ministro del tesoro n. 120407 del 22 marzo 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene recata la variazione in aumento, al cap. 7090, per l'importo complessivo di L. 42.978.736.000 relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali ivi indicati;

Visto il proprio decreto n. 016/89 del 27 aprile 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene impegnata la somma di L. 36.781.789.560 sul cap. 7090, per il 1989, e si rende disponibile un importo di L. 6.196.946.440 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato che alla luce delle erogazioni già disposte dalla Cassa depositi e prestiti, a favore delle regioni Piemonte (progetto n. 88) e Puglia (progetto n. 95), di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986, si rende necessario disporre ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione dei sopraindicati progetti regionali che risultano in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 8.627.907.835 è impegnata per le finalità esposte in premessa, a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alle regioni Piemonte e Puglia relativamente ai seguenti progetti:

Regione Piemonte:

Progetto n. 88: Nuova captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche nelle province di Cuneo, Asti e Alessandria:

acquedotto Langhe ed Alpi Cuneesi (estensione 1° lotto) . . . . L.	2.249.367.000
acquedotto Langhe sud orientali (ristrutturazione 1° lotto) . . . . »	1.000.000.000
acquedotto Valtiglione (completamento ristrutturazione rete ed allacciamento Nizza Monferrato Canelli) »	2.007.000.000

Regione Puglia:

Progetto n. 95: Centro servizi per la commercializzazione ed assistenza per la floricoltura nel comune di Terlizzi. . . . . »	3.371.540.835
Totale . . . L.	8.627.907.835

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989.

Roma, addì 11 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 101

89A4881

DECRETO 11 settembre 1989.

Impegno della somma di L. 229.274.000 a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Umbria, per l'esercizio 1989, in conto residui 1988 (FIO 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il proprio decreto del 25 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 7 agosto 1986, con il quale viene impegnato l'importo di lire 978,092 miliardi per il 1985 a favore della Cassa depositi e prestiti, per i successivi trasferimenti alle regioni interessate, per il finanziamento dei rispettivi progetti;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 176450 del 9 novembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1988, registro n. 49, foglio n. 210, con il quale viene recata al cap. 7090 una variazione in aumento, per l'esercizio 1988, per l'importo complessivo di L. 8.495.770.000 relativa al prestito BEI, concesso per il finanziamento dei progetti regionali ivi indicati;

Visto il proprio decreto n. 013/89 del 27 aprile 1989, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale viene impegnata la somma di L. 8.266.496.000 sul cap. 7090, per il 1989, in conto residui 1988 e si rende disponibile un importo di L. 229.274.000 da redistribuire a favore dei restanti progetti prontamente eseguibili;

Considerato che, alla luce delle erogazioni già disposte dalla Cassa depositi e prestiti, a favore della regione Umbria (progetto n. 110), di cui alla delibera CIPE 6 febbraio 1986, si rende necessario disporre ulteriori trasferimenti di risorse finanziarie per la realizzazione del sopraindicato progetto regionale che risulta in avanzato stato di esecuzione dei lavori;

Decreta:

Art. 1.

La somma di L. 229.274.000 è impegnata per le finalità esposte in premessa a favore della Cassa depositi e prestiti, per il successivo trasferimento alla regione Umbria, relativamene al progetto n. 110 «Irrigazione anticipata della zona occidentale del Trasimeno».

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7090 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1989, in conto residui 1988.

Roma, addì 11 settembre 1989

Il Ministro: CIRINO POMICINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1989
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 102

89A4882

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO 23 agosto 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217 (solo per le scuole di specializzazione in medicina);

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Siena approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università con la quale veniva chiesto l'istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 25 giugno 1988, per l'istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti in premessa indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'ultimo articolo del titolo X dello statuto dell'Università degli studi di Siena, relativo alle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in microbiologia e virologia.

Scuola di specializzazione in microbiologia e virologia

Art. 462. — È istituita la scuola di specializzazione in microbiologia e virologia presso l'Università degli studi di Siena.

La scuola ha lo scopo di fornire le competenze diagnostiche professionali e direttive applicate alla medicina nel campo della microbiologia, virologia, micologia e parassitologia, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, nonché per l'indirizzo tecnico di fornire sul piano tecnico una preparazione pratica microbiologica specifica.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa entrambe in ambito microbiologico, la scuola si articola negli indirizzi:

a) microbiologia e virologia medica;

b) tecniche microbiologiche e virologiche.

Art. 463. — La scuola ha la durata di quattro anni.

La scuola rilascia i titoli di specialista in microbiologia e virologia, indirizzo di microbiologia e virologia medica, indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche.

Dopo gli anni comuni lo specializzando all'atto dell'iscrizione all'anno di corso nel quale dovrà essere frequentato uno degli indirizzi attivati dovrà indicare l'indirizzo prescelto, in relazione al diploma di laurea.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 464. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, farmacia, scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 465. — Sono ammessi alle prove per l'iscrizione all'indirizzo di microbiologia e virologia medica i laureati in medicina e chirurgia, all'indirizzo di tecniche microbiologiche e virologiche i laureati in scienze biologiche, in scienze naturali, in farmacia, in chimica e tecnologie farmaceutiche, in medicina veterinaria, in scienze agrarie. Per l'iscrizione alla scuola, relativamente all'indirizzo di microbiologia e virologia medica, è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 466. — La scuola di specializzazione in microbiologia e virologia comprende tredici aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) metodologia generale microbiologica;

b) batteriologia;

c) virologia;

d) micologia;

e) parassitologia;

f) immunologia;

g) controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente;

h) agenti antimicrobici;

i) tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica;
l) ecologia microbica;
m) microbiologia clinica;
n) microbiologia applicata;
o) tecniche microbiologiche.

Art. 467. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Metodologia generale microbiologica:

statistica ed epidemiologia;
coltivazione ed isolamento dei microrganismi;
strumentazione di laboratorio.

b) Batteriologia:

citologia e fisiologia batteriche;
genetica batterica;
batteriologia speciale.

c) Virologia:

virologia generale;
virologia speciale.

d) Micologia:

micologia generale;
micologia speciale.

e) Parassitologia:

parassitologia;
protozoologia.

f) Immunologia:

immunologia generale;
immunoprofilassi e immunoterapia;
sierologia.

g) Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente:

controllo microbiologico degli alimenti;
metodi di controllo microbiologico dell'aria e degli ambienti.

h) Agenti antimicrobici:

disinfettanti e chemioterapici;
antibiotici e antivirali.

i) Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia clinica:

micrometodi in microbiologia clinica;
automazione e computerizzazione in microbiologia clinica.

l) Ecologia microbica:

microbiologia dell'ambiente ed ecologia microbica.

m) Microbiologia clinica:

epidemiologia delle malattie infettive;
microbiologia clinica;
criteri generali per la terapia antimicrobica.

n) Microbiologia applicata:

biotecnologie;
microbiologia industriale.

o) Tecniche microbiologiche:

tecniche batteriologiche;
tecniche virologiche;
tecniche immunologiche e sierologiche;
tecniche micologiche;
tecniche parassitologiche;
dosaggi microbiologici.

Art. 468. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato.

Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene come di seguito specificato relativamente al primo biennio comune e, successivamente, ai diversi indirizzi:

1° Anno:

Metodologia generale microbiologica (ore 100):

statistica ed epidemiologia	ore	30
coltivazione ed isolamento dei microrganismi	»	50
strumentazione di laboratorio	»	20

Batteriologia (ore 210):

citologia e fisiologia batterica	»	60
genetica batterica	»	50
batteriologia speciale	»	100

Virologia (ore 60):

virologia generale	»	60

Micologia (ore 30):

micologia generale	»	30

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Batteriologia (ore 150):

batteriologia speciale	ore	150

Virologia (ore 100):

virologia speciale	»	100

Parassitologia (ore 50):

parassitologia	»	20
protozoologia	»	30

Immunologia (ore 50):

immunologia generale	»	50

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

controllo microbiologico degli alimenti	ore	50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo medico:

Immunologia (ore 50):

immunoprofilassi ed immunoterapia ore 50

Agenti antimicrobici (ore 70):

disinfettanti e chemioterapici. . . . . » 70

Microbiologia clinica (ore 250):

epidemiologia delle malattie infettive » 50
microbiologia clinica . . . . » 200

Micologia (ore 30):

micologia speciale . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo medico:

Microbiologia clinica (ore 250):

microbiologia clinica . . . . ore 200
criteri generali per la terapia antimicrobica . . . . » 50

Agenti antimicrobici (ore 100):

antibiotici e antivirali. . . . . » 100

Immunologia (ore 50):

sierologia . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

3° *Anno* - indirizzo tecnico:

Controllo microbiologico degli alimenti e dell'ambiente (ore 50):

metodi di controllo microbiologico dell'aria e dell'ambiente . . . . ore 50

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia (ore 50):

micrometodi in microbiologia . . . . » 50

Ecologia microbica (ore 50):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. » 50

Microbiologia applicata (ore 50):

biotecnologia. . . . . » 50

Tecniche microbiologiche (ore 200):

tecniche batteriologiche. . . . . » 150
tecniche immunologiche e sierologiche » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° *Anno* - indirizzo tecnico:

Tecnologie biomediche applicate alla microbiologia (ore 50):

automazione e computerizzazione in microbiologia . . . . ore 50

Microbiologia applicata (ore 70):

microbiologia industriale . . . . » 70

Tecniche microbiologiche (ore 180):

dosaggi microbiologici . . . . » 20
tecniche virologiche . . . . » 100
tecniche micologiche . . . . » 30
tecniche parassitologiche . . . . » 30

Ecologia microbica (ore 100):

microbiologia ambientale ed ecologia microbica. ore 100

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 469. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza ai fini dell'apprendimento nei seguenti laboratori di diagnostica:

microbiologica, virologica, parassitologica e micologica.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione scientifica. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Siena, addì 23 agosto 1989

Il rettore: BERLINGUER

89A4965

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO 6 settembre 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1743, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1987;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal n. 362 al n. 364, relativi alla scuola di specializzazione in oftalmologia, sono soppressi e così sostituiti:

Scuola di specializzazione in oftalmologia

Art. 360. — È istituita la scuola di specializzazione in oftalmologia presso l'Università degli studi di Cagliari.

La scuola ha lo scopo di conferire una completa preparazione specialistica nel campo della oftalmologia con le conseguenti possibilità operative.

La scuola rilascia il titolo di specialista in oftalmologia.

Art. 361. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quattro per ciascun anno di corso, per un totale di sedici specializzandi.

Art. 362. — Per l'attuazione delle attività didattiche, programmate dal consiglio della scuola, provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 363. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 364. — La scuola comprende cinque aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) morfologia normale e patologia oculare;
b) fisiopatologia della visione;
c) semeiotica oculare;
d) patologia e clinica oculare;
e) chirurgia oftalmologica.

Art. 365. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Morfologia normale e patologia oculare:
anatomia oculare;
embriologia e genetica oculare;
anatomia e istologia patologica.

b) Fisiopatologia della visione:
ottica fisiopatologica; esame e correzione della refrazione;
fisiopatologia della visione binoculare e ortottica.

c) Semeiotica oculare:
semeiotica clinica e strumentale.

d) Patologia e clinica oculare:
oftalmologia;
oftalmologia pediatrica;
neurooftalmologia;
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali;
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologiche.

e) Chirurgia oftalmologica:
chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita;
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio;
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio.

Art. 366. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Morfologia normale e patologica oculare (ore 50):

anatomia oculare	ore	10
embriologia e genetica oculare	»	10
anatomia e istologia patologica	»	30

Fisiopatologia della visione (ore 150):

ottica fisiopatologica: esame e correzione della refrazione	»	150

Semeiotica oculare (ore 200):

semeiotica clinica e strumentale	»	200

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Fisiopatologia della visione (ore 50):

fisiopatologia della visione binoculare e ortottica	ore	50

Semeiotica oculare (ore 100):

semeiotica clinica e strumentale	»	100

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	»	50
oftalmologia pediatrica	»	25
neurooftalmologia	»	25

Chirurgia oftalmologica (ore 150):

chirurgia degli annessi oculari e dell'orbita	»	75
chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	75

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 200):

oftalmologia	ore	150
malattie oculari in rapporto alle affezioni generali	»	35
ergoftalmologia, infortunistica e medicina legale oftalmologica	»	15

Chirurgia oftalmologica (ore 200):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	100
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	100

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno:

Patologia e clinica oculare (ore 100):

oftalmologia	ore	100

Chirurgia oftalmologica (ore 300):

chirurgia del segmento anteriore dell'occhio	»	150
chirurgia del segmento posteriore dell'occhio	»	150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 367. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di clinica oculistica dell'Università;
servizio di fluorangiografia e laser terapia;
servizio di ortottica;
servizio di elettrofisiologia;
servizio di oculistica presso la struttura ospedaliera.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Cagliari, addì 6 settembre 1989

Il rettore: CASULA

89A4966

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Nomina di rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

L'Ufficio elettorale nazionale per il Parlamento europeo costituito presso la Corte suprema di cassazione, nella riunione del 26 ottobre 1989 ha proclamato eletto a rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo, a norma dell'art. 41, ultimo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18:

l'on. Antonio Mazzone, candidato nella lista MSI-DN per la IV circoscrizione Italia meridionale, al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Giuseppe Tatarella;

l'on. Virginio Bettini, candidato nella lista Verdi Arcobaleno per la I circoscrizione Italia nord-occidentale, al seggio rimasto vacante a seguito delle dimissioni dell'on. Francesco Corleone.

89E5003

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di registrazioni di specialità medicinali

Con decreto ministeriale n. 7770/R datato 30 settembre 1989 è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *A*.

Il provvedimento riguarda le specialità medicinali suddette in tutte le loro preparazioni e confezioni. Pertanto, nessuna specialità è più registrata presso questo Ministero con una delle denominazioni riportate nel predetto allegato con «numeri di codice» corrispondenti — in tutte le cifre o, comunque, nelle prime sei — ai «numeri di codice» riprodotti nell'allegato medesimo.

Con altro decreto ministeriale n. 7771/R anch'esso datato 30 settembre 1989, è stata disposta, a seguito di rinuncia delle aziende titolari, la revoca della registrazione delle specialità medicinali comprese nell'allegato *B*, limitatamente alle preparazioni e confezioni in esso di seguito precisate.

Le aziende indicate nei predetti elenchi *A* e *B* sono le titolari della registrazione delle specialità medicinali in questione ovvero — quando si tratti di prodotti fabbricati all'estero — le aziende che rappresentano in Italia i titolari esteri.

I numeri di codice riportati sono quelli a suo tempo assegnati alle confezioni in commercio ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 10 giugno 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 192 del 14 luglio 1983.

Il provvedimento, in base ad un'espressa disposizione in esso contenuta, entra in vigore al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente comunicato.

ALLEGATO A

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA TOTALE

Decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 7770/R

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITA MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
BAYROPHARM	00829950153	ADAPTINOL	009809017	20 CONFETTI 5 MG
ANGELINI	03907010565	ALGHEDON	000246013 000246025	AD 6 SUPPOSTE BB 6 SUPPOSTE
LIFEPHARMA	05062510150	ALIBEN	020754014	20 COMPRESSE
GLAXO ALLEN	08998480159	AMI 29	024026027	30 COMPRESSE 2 MG
NEOPHARMED	07472570154	AMPITEX	022205076	IM 1 FLACONE 1 G + 1 FIALA 4 ML
LIPHA	07546800157	AVEX	020217016	25 CAPSULE
ALBERT FARMA	00082280660	AVIL	005800038 005800040	20 COMPRESSE 50 MG 20 COMPRESSE 10 MG
BAYER	05849130157	BAYMICIN	023715016 023715028 023715030 023715055	IM IV 1 F 1,5 ML 75 MG IM IV 1 F 2 ML 100 MG IM IV 1 F 1 ML 50 MG IM IV 1 F 2 ML 20 MG
CILAG	05823230159	BINOVUM	025607019	21 COMPRESSE
SCHWARZ	07254500155	CAPBEN	022237073	40 COMPRESSE 0,5 G
HOECHST SUD	00152970661	CEADON	012567020	30 CONFETTI
ZAMBELETTI	03524320151	CEATEN	009666013	FLACONE SCIROPPO 150 ML
VON BOCH	00722580586	CEFALEX	024985018 024985020	8 CAPSULE 500 MG SOSPENSIONE EST 5% 100 ML
EDMOND	00804270155	CIRENYL	021596010 021596022	5 CPS 100 MG SCIR 30ML 1%
ZILLIKEN	00244680104	CLAMIREN	021676022	T 30 CPS OPERCOLATE
LIFEPHARMA	05062510150	CLOFIBRAL	021827011 021827023	30 CPS 500 MG 50 CPS 500 MG
USAR	00076760594	CORTEPARIN	012355018	COLLIRIO 5 ML
ANGELINI	03907010565	CRITIVER	022219012	20 CONF
PSN	00283480374	DERMACORT	022101012 022101024	0,025 X 100 POM 15 0,025 X 100 LOZ 15 M
ELLEM	07874560159	ELLEMCORT B12	021353065 021353089	100 UCD 10 F LIOF + 10 F SOLV 200 UCD 10 F LIOF + 10 F SOLV
LIFEPHARMA	05062510150	EPASPLEN	014497010	IM 10 F 1M L + 10 F 3 ML
ZAMBELETTI	03524320151	FLUBILAR	020425017	OS 20 AMP 10 ML
ZAMBELETTI	03524320151	FLUPIDOL	023597014 023597026 023597038	12 CPR 10 MG 24 CPR 10 MG 36 CPR 10 MG
BAYER	05849130157	GAMMASTAN	023664016 023664028	IM 1 FL 2 ML IM 1 FL 10 ML
HOECHST SUD	00152970661	HG INSULIN HOECHST	020054021	CS FLACONE 10 ML 400 UI
BAYER	05849130157	HYPERTET	023657012 023657024	1 FL 2 ML 1 SIRIN 2 ML
BAYER	05849130157	HYPERTUSSIS	023658014	IM 1 FL 1,25 ML
EDMOND	00804270155	INDEX	025138013 025138025	30 CAPSULE 200 MG 10 SUPPOSTE 300 MG
L I R C A	00738450154	INPEA	021071016 021071028	50 COMPRESSE IM IV 10 FIALE 2 ML
HOECHST SUD	00152970661	INSULINA HOECHST	020829026	CS FLACONE 10 ML 400 UI
HOECHST SUD	00152970661	ISOCILLIN	022665020	10 COMPRESSE 1200000 UI
L I R C A	00738450154	KESTOMATINE	019340013	24 TAVOLETTE
BAYER	05849130157	KETOFLOG	023734015 023734027	20 CAPSULE 50 MG 30 CAPSULE 50 MG

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
LIFEPHARMA	05062510150	*KLIS*	003706013	POLVERE 9 G
			003706025	POLVERE 90 G
DUNCAN	00455000232	*LABITEX*	023579016	30 COMPRESSE RICOPERTE 100 MG
			023579030	30 COMPRESSE RICOPERTE 200 MG
			023579055	IV 1 F 20 ML 100 MG
LIFEPHARMA	05062510150	*LACTOLIOFINA PP*	009796018	OS 10 FL
EDMOND	00804270155	*LEXICEF*	025076011	1 FL 500 MG + 1 F SOLV 2 ML
			025076023	1 FL 1 G + 1 F SOLV 3,6 ML
			025076035	1 FL 2 G + 1 F SOLV 4 ML
MILANFARMA	00742380157	*LIPOMIL*	025611017	30 COMPRESSE 250 MG
			025611029	50 COMPRESSE 250 MG
LIFEPHARMA	05062510150	*MAZILDENE*	023874011	30 COMPRESSE 1 MG
			023874023	30 COMPRESSE 2 MG
L I R C A	00738450154	*NIFEPAM*	024272027	50 COMPRESSE
ZAMBELETTI	03524320151	*NOVASMASOL*	020073019	20 CPR
DUNCAN	00455000232	*NOVOPREX*	024755011	30 COMPRESSE 100 MG/10 MG
			024755023	30 COMPRESSE 200 MG/20 MG
L I R C A	00738450154	*ORNIDAL*	024936015	3 COMPRESSE 500 MG
			024936027	2 COMPRESSE + 1 CANDELETTA
CILAG	05823290159	*OVYSMEN*	024791016	21 CPR
			024791028	63 CPR
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*PANDEBIL*	010241014	30 CONFETTI
FARGE	00262950108	*PIRAXIL*	020543029	BB 10 SUPPOSTE
			020543031	10 MINISUPPOSTE
			020543043	AD 10 SUPPOSTE
ZILLIKEN	00244680104	*PIRSEDAL*	006074013	6 SUP
RAVASINI	00405640582	*PITON*	001881010	POLV FIUTO 2 G
LIFEPHARMA	05062510150	*PIZIACINA*	021278015	8 CPS 300 MG
			021278027	SCIR 60 ML 1,5%
BAYER	05849130157	*PLASMANATE*	023663014	IV FL 250 ML
			023663026	IV FL 500 ML
AFOM	00462580010	*PROTOSAN*	003208016	SCIROPPO 220 G
			003208028	30 PASTIGLIE
SCHWARZ	07254500155	*RALONE*	022818052	21 CPS 75 MG
EDMOND	00804270155	*RETTOCISTIN*	018964015	AD 10 SUPPOSTE
			018964027	BB 10 SUPPOSTE
BAYER	05849130157	*RHO GLOBIN*	024058012	FL DOSE 300 MCG + FL GONTAGOCCE
CIBA GEIGY	00826480154	*RITALIN*	010489019	IM IV 5 F + 5 F 2 ML 20 MG
DUNCAN	00455000232	*SALBUTAN*	022607016	20 COMPRESSE
			022607030	AEROSOL DOSATO 200/INALAZ
LIFEPHARMA	05062510150	*SEDAMIDONE*	005187012	INIETTABILE 6 FIALE 1 ML
			005187024	20 COMPRESSE 5 MG
BAYER	05849130157	*SERUM ALBUMIN CUTTER*	009537010	20 ML 25%
			009537022	50 ML 25%
CIBA GEIGY	00826480154	*SISTILINA*	020623017	CREMA 30 G 1%
L I R C A	00738450154	*SOLIMIDIN COMPLEX*	024357016	30 CAPSULE
			024357028	50 CAPSULE
BRISTOL	00082130592	*STADOLE*	024516015	FL 2 MG 1 ML
			024516027	FL 4 MG 2 ML
HOECHST SUD	00152970661	*URBASON DEPOT*	023059013	1 MANOLE 1 ML
SCHWARZ	07254500155	*URISCO*	021962016	20 COMPRESSE DIVISIBILI
VON BOCH	00722580586	*UROXIN VON BOCH*	024501049	20 COMPRESSE 750 MG
LIFEPHARMA	05062510150	*VALEMICINA*	023888011	12 CPS 500 MG
			023888023	24 CPS 500 MG
			023888035	POLVERE SOSP ORALE 100 ML
			023888047	POLVERE SOSP ORALE 60 ML
			023888050	IM 1 FL 1 G + F 4 ML
			023888062	IV 1 FL 1 G + F 10 ML
			023888074	12 COMPRESSE 1 G
LIFEPHARMA	05062510150	*VASTORAL*	023459011	12 CPS 250 MG
			023459023	12 CPS 500 MG
			023459035	12 BUST 2,5 G
NEOPHARMED	07472570154	*VIBRALEX*	022324014	5 CAPSULE 100 MG
BALDACCI	00108790502	*ZIMEMA K*	002207013	IM IV 5 FIALE 2 ML
			002207025	IM IV 5 FIALE 5 ML

ALLEGATO *B*

SPECIALITÀ MEDICINALI SOTTOPOSTE A REVOCA PARZIALE

Decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 7771/R

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	*SPECIALITÀ MEDICINALE*	Numero di codice	Confezione
VON BOCH	00722580586	*ADINEPAR*	020696023 020696035	500 IM 3 FLACONCINI 5 ML 500 IM 6 FLACONCINI 5 ML
UPJOHN	00768480154	*ALBAXIN*	025022017 025022029	12 COMPRESSE 400 MG 6 COMPRESSE 800 MG
GLAXO ALLEN	08998460159	*ANANDA*	022215028	BB OS GTT 20 ML
RORER	00897800158	*ASCRIPTIN*	023075017	2 COMPRESSE
L I R C A	00738450154	*ASPEGIC*	022619011 022619023 022619050	500 FLAC POLV + FIALA SOLV 500 3 FLAC POLV + 3 FIALE SOLV 1000 FLAC POLV + FIALA SOLV
BAYER	05849130157	*BAYPEN*	024316034 024316046	IV 1 FL 1 G + 1 F 10 ML IV 1 FL 0,5 G + 1 F 5 ML
VON BOCH	00722580586	*BRONCODIL*	024976021	30 COMPRESSE 20 MCG
SCHARPER	00823890157	*BRONCOVANIL*	011816042	10 SUPPOSTE 100 MG
CIBA GEIGY	00826480154	*CADRILAN*	026244057	21 COMPRESSE 20 MG
BAYROPHARM	00829950153	*CANESTEN*	022760084	POLVERE USO TOPICO 30 G 1%
GLAXO ALLEN	08998480159	*CAPRACID*	021668013	POLV EFFERV 30BUST
MIBA	00777050154	*CARDIOCAP*	021927013	IV 3 F 40 MG + 3 F 5 ML
DUNCAN	00455000232	*CARNOVIS*	025379013 025379052	IM IV 10 FIALE 500 MG 20 COMPRESSE MASTICAB 500 MG
GIBIPHARMA	00780970158	*CEFAMID*	023882020	FLACONE 1 G + FIALA
MIBA	00777050154	*CEFASEPTOLO*	024360048	IV 1 FL 1000 MG + FIALA SOLV 10 ML
VON BOCH	00722580586	*CEFRABIOTIC*	024983013	8 CAPSULE 500 MG
BAYER	05849130157	*CEMIRIT*	022360046	BB 60 COMPRESSE 200 MG
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*CHEMITRIM*	022269070	INIETT 3 FIALE 3 ML
NEOPHARMED	07472570154	*CIDIFOS*	023656022 023656109	IM IV 3 FIALE 4 ML 500 MG IM IV 1 FIALA 4 ML 1000 MG
ICI ITALIA	00735390155	*CORSODYL*	014371013 014371025	12 PASTIGLIE 24 PASTIGLIE
UPJOHN	00768480154	*DALACIN C*	022633046 022633061 022633073	8 CAPSULE 150 MG 16 CAPSULE 150 MG PALMITATO SOSP 80 ML
LIFEPHARMA	05062510150	*DECORENONE*	025230069	14 CAPSULE MOLLI 50 MG
UPJOHN	00768480154	*DEPO PROVERA*	020329037	IM SOSP 1 FL 1 ML 100 MG/ML
RORER	00897890158	*DEQUASONE*	021499013	POM DERM 10 G
MIBA	00777050154	*DETOXASI*	022387029 022387056 022387070 022387082	IM IV 6 F LIOF 20 MG + 6 F SOL IM IV 6 F LIOF 50 MG + 6 F SOL 100 IM IV 6 FL + 6 F MULTIDO 100 IM IV 10 FL + 10 F MULTI
IBI	02578030153	*DIUBE*	024725020 024725057	21 COMPRESSE RIVESTITE 21 COMPRESSE RIVESTITE 50 MG
LIFEPHARMA	05062510150	*DIVIÇAL*	007701067	SOSPENSIONE ORALE 250 ML
ANGELINI	03907010585	*DOBETIN TOTALE*	020940019	500 IM 5 F LIOF + 5 F SOLV
TEOFARMA	01196590184	*EDE 6*	023499027	50 CONFETTI
ANGELINI	03907010585	*ENTERUM*	021375023 021375035	40 MICROCPR SOSP OS 120 ML
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*ETOCIL*	009868035	PIRINA 20 COMPRESSE
ZAMBELETTI	03524320151	*EXEPIN CORTEX*	022450011	5 F LIOF + 5 F SOLV
LIFEPHARMA	05062510150	*FARMODOXI*	021856036 021856048	SCIR 20 ML 1% SCIR 30 ML 1%

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
MANZONI	00738460153	FERRUM HAUSMANN	007293032	40 CONFETTI 115 MG
FIRMA	00394440481	FIRMACORT	022785048 022785063	1 F LIOF 8 MG + 1 F 1 F LIOF 20 MG + 1 F
FIRMA	00394440481	FIRMAVIT	023115064 023115088	6 FLACONCINI USO ORALE IM 5 F LIOF + 5 F SOLV 3 ML
LIFEPHARMA	05062510150	FLEXEN	023401033 023401060	IM 6 FIALE 50 MG + 6 F SOLV 5 ML 10 SUPPOSTE 200 MG
FIRMA	00394440481	FLUSTAR	024638018	20 CPR 250 MG
ANGELINI	03907010585	FOCUS	023293044	10 SUPPOSTE
FIRMA	00394440481	FOSFOGRAM	024435012 024435051	8 CPS 500 MG SOSP 60 ML 250 MG/5 ML
BIOMEDICA FOSCAMA	00403870582	FRUTTIDASI	016929034	6 FL 10 ML C/TAPPO 160 MG POLV
GIBIPHARMA	00780970158	GIBIXEN	023842077	250 10 SUPPOSTE
ANTONETTO	00525530010	GOCCE ANTONETTO	022941052	GOCCE ORALI 10 ML
BAYROPHARM	00829950153	GYNO CANESTEN	025833031 025833043	6 TAVOLETTE VAGINALI 200 MG 1 TAVOLETTA VAGINALE 500 MG
IBI	02578030153	IBIAMOX	023426075 023426087	8 COMPRESSE G 1 12 COMPRESSE G 1
IBI	02578030153	IBIDROXIL	024698021	8 CAPSULE 500 MG
IBI	02578030153	IBILEX	023836075	8 CPR 1 G
IBI	02578030153	IBINOLO	024937017	14 CPR 100 MG
RORER	00897890158	INDAMOL	024619013 024619025 024619037	20 CONF 2,5 MG 30 CONF 2,5 MG 40 CONF 2,5 MG
ZAMBELETTI	03524320151	JODOSAN RAFFREDDORE	023178015	6 CAPSULE
FARMITALIA	07608290156	KATABIOS	006809014	IM 5 FIALE 2 ML
IBI	02578030153	KATALIPID IBI	019246026	IV 6 F 400 MG
ANGELINI	03907010585	KETANGEL	023849019 023849021	10 CPS 50 MG 20 CPS 50 MG
BAYROPHARM	00829950153	KETO	023324027	100 10 SUPPOSTE 100 MG
BOEHRINGER BIOCHEMIA	04843650153	LAEVOLAC	022711079	30 BUSTINE 5 G
IBI	02578030153	LEGALON	022258038 022258065	70 30 CONF SCIROPPO FLACONE 250 ML
UPJOHN	00768480154	LINCOCIN	020601011	8 CAPSULE 500 MG
ABBOTT	00076670595	LOFTYL	024582013 024582025	30 COMPRESSE 150 MG 50 COMPRESSE 150 MG
BAYROPHARM	00829950153	LONGATREN	024415022	12 BUSTINE GRANULATO 250 MG
UPJOHN	00768480154	LONITEN	024756013	30 COMPRESSE 2,5 MG
UPJOHN	00768480154	MEDROL VERIDERM	013947027	POMATA 15 G 0,25%
MIDY	00730870151	METAMUCIL	024399053 024399065 024399077 024399089	SIMPLEX FLACONE POLVERE 200 G SIMPLEX FLACONE POLVERE 400 G SIMPLEX BB POLVERE 15 BUSTINE SIMPLEX BB POLVERE 30 BUSTINE
MIBA	00777050154	MICEXIN	026042010 026042046	FLAC LIOF 0,250 G + F SOLV BB 12 BUSTE ORALI 0,250 G
NEOPHARMED	07472570154	MOTIAX	026040042	20 COMPRESSE 20 MG
RORER	00897890158	NALISSINA	020799021	SOSPENSIONE ORALE 100 ML
ZAMBELETTI	03524320151	NEO LEVULASE	013254026	FORTIUS 20 CONFETTI
CIBA GEIGY	00826480154	NEURACTIV	026072025	30 COMPRESSE 400 MG
TEOFARMA	01196590184	NEUROBIOL	026135044	BB SCIROPPO 200 G
VON BOCH	00722580586	NICOLSINT	025755012 025755024 025755048	IM O EV 5 FIALE 250 MG 2 ML IM O EV 3 FIALE 500 MG 4 ML IM O EV 1 FIALA 1000 MG 4 ML
RORER	00897890158	NORBILINE	021869019	OS 10 FL 10 ML
PROTER	00867740151	ORIENS	023509019	48 COMPRESSE 50 MG
CIBA GEIGY	00826480154	ORMOBYL	012988046	GOCCE 10 ML
GIBIPHARMA	00780970158	OXACEF	025438033 025438045	IM 1 FLAC 2000 MG + F SOLV IV 1 FLAC 1000 MG + F SOLV

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Confezione
ZAMBELETTI	03524320151	*OXINORM*	025030014	3 FLAC 2 MG + 3 F SOLV
LIFEPHARMA	05062510150	*OXSORALEN*	023983024	100 CPS 10 MG
CILAG	05823290159	*PEVARYL*	023603071 023603133	6 OVULI VAGINALI 50 MG SCHIUMA 3 BUSTE 10 G
CILAG	05823290159	*PEVISONE*	025036017 025036031	CREMA DERMATOLOGICA 30 (UNGUENTO 30 G
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*PLASTIDASI*	018719017 018719029	IM 5 FLAC 250 MG + 5 FIALE IM 5 FLAC 500 MG + 5 FIALE
ZAMBELETTI	03524320151	*PRESSAMINA*	021441047 021441050	40 CPR OS GTT FL PV + FL
UPJOHN	00768480154	*PROSTIN F2 ALPHA*	023334028	1 FIALA 5 ML/25 MG
ZILLIKEN	00244680104	*PROTIDEPAR*	014479048	GOCCE 10 ML FORM 1 + 10 MFORM 2
GIUSTINI	04418120152	*PROXINE*	023677026	10 SUPPOSTE 250 MG
NEOPHARMED	07472570154	*QUINTON*	023341035 023341050	IM IV 10 FL + 10 F 500 MG 1000 IM IV 10 FL PV + 10 F
BIOMEDICA FOSCAMA	00408870582	*REMDUE*	022929032	OS GOCCE 20 ML
IBI	02578030153	*REPARIL*	020762011	MITE 30 CONF 20 MG
L I R C A	00738450154	*REPROL*	024405019 024405033	30 COMPRESSE 10 MG IV 10 FIALE 1 ML
CROCE BIANCA	01033550177	*SELIDE*	026041018 026041044	IM IV FL LIOF 0,250 G + F SV BB 12 BUSTE ORALI 0,250 G
RORER	00897890158	*SELVJGON*	018129027 018129053	OS GTT 15 ML BB 6 SUP 10 MG
CIBA GEIGY	00826480154	*SERPASIL*	008757015	50 CPR 0,1 MG
L I R C A	00738450154	*SOLIMIDIN*	022809038	30 CAPSULE 400 MG
GIBIPHARMA	00780970158	*STERODELTA*	025926047	UNGUENTO 30 G 0,05%
L I R C A	00738450154	*SUMMADOL*	021493046	30 COMPRESSE
LIFEPHARMA	05062510150	*SUPERO*	024339032 024339069 024339071	IM FL 250 MG + F 1 ML VENA 1 FL 2 G VENA 1 FL 3 G
ANGELINI	03907010585	*TANTUM*	020378093	POMATA 50 G 3%
TEKNOFARMA	00779340017	*TEKNADONE*	019063039	BB 10 SUP
ANGELINI	03907010585	*TERMINA*	019014012	4 COMPRESSE
ANGELINI	03907010585	*TONESS*	020691061 020691073	BB 10 SUP 200MG LAT 10 MICROSUP 30 MG
BAYROPHARM	00829950153	*TRANSPULMINA*	003008024 003008036	AD 6 SUPPOSTE BB 6 SUPPOSTE
RORER	00897890158	*TRIMED*	023514021	BB GRANULARE 50 G
ANGELINI	03907010585	*UNISULFA*	014124010	12 COMPRESSE 500 MG
IBI	02578030153	*URALYT-U*	021213020	OS GRAT 280 G
ANGELINI	03907010585	*VASORUTINA*	002014025	FTE 20 CONF
ANGELINI	03907010585	*VERSUS*	021179039 021179080 021179130 021179179 021179231	CREMA 30 G 1% 1 X 100 POM 30 G 1 X 100 EST LOZ 30 ML 1 X 100 CREMA 30 G 1% POM 30 G
FIRMA	00394440481	*VINCALEN*	023741010 023741059 023741097	5 F 1 ML 15 MG 20 COMPRESSE 20 MG GOCCE ORALI 20 ML 1,5%
BALDACCI	00108790502	*VUEFFE*	025489016	3 FIALE 2 ML
ZAMBELETTI	03524320151	*XAMAMINA*	002955110	PEDIATRICO 10 CAPSULE 25 I
DUNCAN	00455000232	*ZIBREN*	025367032	30 CPR 250 MG
BALDACCI	00108790502	*ZIMOSPUMA*	004496028	1 TAMP 6 X 6 X 0,5 CM
LIFEPHARMA	05062510150	*ZITOXIL*	023884012 023884036 023884051 023884063 023884075 023884087	20 CONFETTI 75 MG SCIROPPO 100 ML 0,5% BB SCIROPPO 100 ML 0,3% BB SCIROPPO 200 ML 0,3% AD 10 SUPPOSTE 150 MG BB 10 SUPPOSTE 50 MG

89A4768

MINISTERO DEL TESORO

N. 205

Corso dei cambi del 23 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1364,200	1364,200	1364 —	1364,200	1364,200	1364,20	1363,950	1364,200	1364,200	1364,20
Marco tedesco	734,470	734,470	735 —	734,470	734,470	734,47	734,400	734,470	734,470	734,47
Franco francese	216,350	216,350	216,75	216,350	216,350	216,35	216,330	216,350	216,350	216,35
Lira sterlina	2170,700	2170,700	2173,75	2170,700	2170,700	2170,70	2170,390	2170,700	2170,700	2170,70
Fiorino olandese	650,400	650,400	650,70	650,400	650,400	650,40	650,380	650,400	650,400	650,40
Franco belga	35,012	35,012	34,97	35,012	35,012	35 —	34,954	35,012	35,012	35,01
Peseta spagnola	11,515	11,515	11,50	11,515	11,515	11,51	11,511	11,515	11,515	11,51
Corona danese	188,600	188,600	188,75	188,600	188,600	188,60	188,600	188,600	188,600	188,60
Lira irlandese	1955,250	1955,250	1955 —	1955,250	1955,250	1955,25	1955,300	1955,250	1955,250	—
Dracma greca	8,209	8,209	8,20	8,209	—	—	8,210	8,209	8,209	—
Escudo portoghese	8,590	8,590	8,58	8,590	8,590	7,70	8,594	8,590	8,590	8,59
E.C.U.	1507,300	1507,300	1507,50	1507,300	1507,300	1507,30	1507,400	1507,300	1507,300	1507,30
Dollaro canadese	1162,700	1162,700	1163 —	1162,700	1162,700	1162,70	1163,090	1162,700	1162,700	1162,70
Yen giapponese	9,581	9,581	9,57	9,581	9,581	9,58	9,580	9,581	9,581	9,58
Franco svizzero	837,780	837,780	836,75	837,780	837,780	837,78	837,790	837,780	837,780	837,78
Scellino austriaco	104,330	104,330	104,45	104,330	104,330	104,33	104,333	104,330	104,330	104,33
Corona norvegese	196,870	196,870	196,75	196,870	196,870	196,87	196,860	196,870	196,870	196,87
Corona svedese	211,560	211,560	211,50	211,560	211,560	211,56	211,620	211,560	211,560	211,56
Marco finlandese	320,250	320,250	320,50	320,250	320,250	320,25	320,160	320,250	320,250	—
Dollaro australiano	1051,500	1051,500	1050 —	1051,500	1051,500	1051,50	1051 —	1051,500	1051,500	1051,50

Media dei titoli del 23 ottobre 1989

Titolo	
Rendita 5% 1935	73,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,825
» 10% » » 1977-92	100,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,050
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,550
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,575
» » » 22- 6-1987/91	89,400
» » » 18- 3-1987/94	73,750
» » » 21- 4-1987/94	73,425
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,275
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	91,975
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	95,900
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,675
» » » TR 2,5% 1983/93	85,425
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,625
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,925
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,800
» » » » 1-12-1983/90	101,400
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,525

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91. . . .	100,375
» » » »	1- 5-1984/91. . . .	100,350
» » » »	1- 6-1984/91. . . .	100,500
» » » »	1- 7-1984/91. . . .	100,150
» » » »	1- 8-1984/91. . . .	99,900
» » » »	1- 9-1984/91. . . .	99,875
» » » »	1-10-1984/91. . . .	100,125
» » » »	1-11-1984/91. . . .	100,175
» » » »	1-12-1984/91. . . .	99,975
» » » »	1- 1-1985/92. . . .	99,250
» » » »	1- 2-1985/92. . . .	98,200
» » » »	18- 4-1986/92. . . .	95,275
» » » »	19- 5-1986/92. . . .	97,275
» » » »	20- 7-1987/92. . . .	97,725
» » » »	19- 8-1987/92. . . .	97,925
» » » »	1-11-1987/92. . . .	97,675
» » » »	1-12-1987/92. . . .	97,650
» » » »	1- 1-1988/93. . . .	97,100
» » » »	1- 2-1988/93. . . .	96,925
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	96,850
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	97,225
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	98,025
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	98,350
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	95,850
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	98,325
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	98,050
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	99,025
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	95,300
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	97,300
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	95,500
» » » »	1-10-1988/93. . . .	97,425
» » » »	20-10-1986/93. . . .	95,875
» » » »	1-11-1988/93. . . .	98,150
» » » »	18-11-1986/93. . . .	96,725
» » » »	19-12-1986/93. . . .	96,275
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	97,500
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	96,975
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	97,025
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	96,900
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	96,500
» » » »	1-10-1987/94. . . .	97,600
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	95,975
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	92,900
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	92,925
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	92,950
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	93,300
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	94,425
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	93,925
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	93,825
» » » »	1-10-1985/95. . . .	94,525
» » » »	1-11-1985/95. . . .	94,675
» » » »	1-12-1985/95. . . .	94,700
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	94,550
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	94,875
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	94,250
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	93,375
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	93,175
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	93,300
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	94,225
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	93,975
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	93,100
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	93,300
» » » »	1-10-1986/96. . . .	93,375
» » » »	1-11-1986/96. . . .	93,925
» » » »	1-12-1986/96. . . .	94,025
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	93,500
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	93,050
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	93,025
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	93,300
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	92,625
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	93,175
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	93,825
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	93,275
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	92,875
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	96,125

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990.	99,375
» » »	12,50%	1- 1-1990.	100,200
» » »	9,25%	1- 2-1990.	99,225
» » »	12,50%	1- 2-1990.	100,425
» » »	9,15%	1- 3-1990.	99,050
» » »	10,50%	1- 3-1990.	99,150
» » »	12,50%	1- 3-1990.	100,475
» » »	10,50%	15- 3-1990.	99,075
» » »	9,15%	1- 4-1990.	98,800
» » »	10,50%	1- 4-1990.	99 —
» » »	12,00%	1- 4-1990.	100,250
» » »	10,50%	15- 4-1990.	99,050
» » »	9,15%	1- 5-1990.	98,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,625
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,825
» » »	10,50%	18- 5-1990.	98,725
» » »	9,15%	1- 6-1990.	98,225
» » »	10,00%	1- 6-1990.	99,125
» » »	10,50%	16- 6-1990.	98,450
» » »	9,50%	1- 7-1990.	98,650
» » »	10,50%	1- 7-1990.	98,975
» » »	11,00%	1- 7-1990.	98,650
» » »	9,50%	1- 8-1990.	98,500
» » »	10,50%	1- 8-1990.	98,725
» » »	11,00%	1- 8-1990.	98,575
» » »	9,25%	1- 9-1990.	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990.	98,500
» » »	11,50%	1- 9-1990.	98,700
» » »	9,25%	1-10-1990.	97,525
» » »	11,50%	1-10-1990.	98,900
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,775
» » »	9,25%	1-11-1990.	97,350
» » »	9,25%	1-12-1990.	97,225
» » »	12,50%	1- 3-1991.	101,775
» » »	11,50%	1-11-1991.	97,200
» » »	11,50%	1-12-1991.	97,650
» » »	9,25%	1- 1-1992.	94,175
» » »	9,25%	1- 2-1992.	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992.	95,600
» » »	9,15%	1- 3-1992.	93,950
» » »	12,50%	1- 3-1992.	97,825
» » »	9,15%	1- 4-1992.	94,225
» » »	11,00%	1- 4-1992.	95,250
» » »	12,50%	1- 4-1992.	97,800
» » »	12,50%	18- 4-1992.	97,700
» » »	9,15%	1- 5-1992.	93,775
» » »	11,00%	1- 5-1992.	95,200
» » »	9,15%	1- 6-1992.	93,825
» » »	10,50%	1- 7-1992.	96,175
» » »	11,50%	1- 7-1992.	95,950
» » »	11,50%	1- 8-1992.	95,950
» » »	12,50%	1- 9-1992.	97,750
» » »	12,50%	1-10-1992.	97,675
» » »	12,50%	1- 2-1993.	97,700
» » »	12,50%	1-11-1993.	97 —
» » »	12,50%	17-11-1993.	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994.	97,350

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13% . . .	99,825
» » » »	20-10-1983/90	11,50% .	101,075
» » » »	16- 7-1984/91	11,25% .	101,425
» » » »	21- 9-1987/91	8,75% .	96,400
» » » »	21- 3-1988/92	8,50% .	96 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50% .	95,850
» » » »	25- 5-1988/92	8,50% .	96 —
» » » »	22-11-1984/92	10,50% .	101,700
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	99,500
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	97,325
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	94,950
» » » »	28-9-1988/93	8,75% . .	94,450
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	94,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	96,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	96,575
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	91,150
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	89,300
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	95,575

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M23109

N. 206

Corso dei cambi del 24 ottobre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1355,500	1355,500	1355,60	1355,500	1355,500	1355,50	1356 —	1355,500	1355,500	1355,50
Marco tedesco	734,200	734,200	734 —	734,200	734,200	734,20	734,400	734,200	734,200	734,20
Franco francese	216,160	216,160	216,40	216,160	216,160	216,16	216,100	216,160	216,160	216,16
Lira sterlina	2165,150	2165,150	2163,50	2165,150	2165,150	2165,15	2165 —	2165,150	2165,150	2165,15
Fiorino olandese	650,170	650,170	650,40	650,170	650,170	650,17	650,050	650,170	650,170	650,17
Franco belga	34,937	34,937	34,95	34,937	34,937	34,93	34,928	34,937	34,937	34,93
Peseta spagnola	11,502	11,502	11,49	11,502	11,502	11,50	11,509	11,502	11,502	11,50
Corona danese	188,510	188,510	188,60	188,510	188,510	188,51	188,530	188,510	188,510	188,51
Lira irlandese	1952,850	1952,850	1953 —	1952,850	1952,850	1952,85	1952,290	1952,850	1952,850	—
Dracma greca	8,196	8,196	8,20	8,196	—	—	8,200	8,196	8,196	—
Escudo portoghese	8,576	8,576	8,58	8,576	8,576	8,576	8,579	8,576	8,576	8,57
E.C.U.	1505,150	1505,150	1506,40	1505,150	1505,150	1505,15	1505,300	1505,150	1505,150	1505,15
Dollaro canadese	1157,150	1157,150	1158 —	1157,150	1157,150	1157,15	1158 —	1157,150	1157,150	1157,15
Yen giapponese	9,535	9,535	9,535	9,535	9,535	9,53	9,536	9,535	9,535	9,53
Franco svizzero	836,800	836,800	837,50	836,800	836,800	836,80	836,800	836,800	836,800	836,80
Scellino austriaco	104,220	104,220	104,33	104,220	104,220	104,22	104,210	104,220	104,220	104,22
Corona norvegese	196,260	196,260	196,50	196,260	196,260	196,26	196,360	196,260	196,260	196,26
Corona svedese	211,250	211,250	211 —	211,250	211,250	211,25	211,250	211,250	211,250	211,25
Marco finlandese	319,420	319,420	319,50	319,420	319,420	319,42	319,550	319,420	319,420	—
Dollaro australiano	1043,400	1043,400	1044 —	1043,400	1043,400	1043,40	1043,500	1043,400	1043,400	1043,40

Media dei titoli del 24 ottobre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,950
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	100,825
» 10% » » 1977-92	100,475
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,375
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,475
» » » 22- 6-1987/91	89,125
» » » 18- 3-1987/94	73,475
» » » 21- 4-1987/94	73,425
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-12-1988/96	92,400
Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92	98,325
» » » 10% 18- 4-1987/92	95,250
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,500
» » » TR 2,5% 1983/93	85,250
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,800
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,600
» » » » 18-10-1985/90	99,925
» » » » 1-11-1983/90	101,200
» » » » 18-11-1985/90	99,825
» » » » 1-12-1983/90	101,425
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	101 —
» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » 1- 2-1984/91	100,725
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,075
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,325
» » » »	1- 5-1984/91	100,350
» » » »	1- 6-1984/91	100,475
» » » »	1- 7-1984/91	100,125
» » » »	1- 8-1984/91	99,900
» » » »	1- 9-1984/91	99,800
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,175
» » » »	1-12-1984/91	99,950
» » » »	1- 1-1985/92	99,250
» » » »	1- 2-1985/92	98,200
» » » »	18- 4-1986/92	98,075
» » » »	19- 5-1986/92	97,325
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,875
» » » »	1-11-1987/92	97,700
» » » »	1-12-1987/92	97,700
» » » »	1- 1-1988/93	97,100
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,850
» » » »	1- 4-1988/93	97,200
» » » »	1- 5-1988/93	98,025
» » » »	1- 6-1988/93	98,375
» » » »	18- 6-1986/93	95,825
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,875
» » » »	1- 8-1988/93	98,075
» » » »	19- 8-1986/93	95,325
» » » »	1- 9-1988/93	97,325
» » » »	18- 9-1986/93	95,550
» » » »	1-10-1988/93	97,450
» » » »	20-10-1986/93	96 —
» » » »	1-11-1988/93	98,200
» » » »	18-11-1986/93	96,675
» » » »	19-12-1986/93	96,300
» » » »	1- 1-1989/94	97,525
» » » »	1- 2-1989/94	97,050
» » » »	1- 3-1989/94	97 —
» » » »	15- 3-1989/94	96,925
» » » »	1- 4-1989/94	95,925
» » » »	1-10-1987/94	97,625
» » » »	1- 2-1985/95	95,950
» » » »	1- 3-1985/95	92,900
» » » »	1- 4-1985/95	92,875
» » » »	1- 5-1985/95	92,975
» » » »	1- 6-1985/95	93,275
» » » »	1- 7-1985/95	94,350
» » » »	1- 8-1985/95	93,925
» » » »	1- 9-1985/95	93,825
» » » »	1-10-1985/95	94,575
» » » »	1-11-1985/95	94,750
» » » »	1-12-1985/95	94,725
» » » »	1- 1-1986/96	94,575
» » » »	1- 1-1986/96 II	94,875
» » » »	1- 2-1986/96	94,200
» » » »	1- 3-1986/96	93,350
» » » »	1- 4-1986/96	93,175
» » » »	1- 5-1986/96	93,250
» » » »	1- 6-1986/96	94,200
» » » »	1- 7-1986/96	94 —
» » » »	1- 8-1986/96	93,150
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93,375
» » » »	1-11-1986/96	93,950
» » » »	1-12-1986/96	94,075
» » » »	1- 1-1987/97	93,575
» » » »	1- 2-1987/97	93,075
» » » »	18- 2-1987/97	93,075
» » » »	1- 3-1987/97	93,275
» » » »	1- 4-1987/97	92,675
» » » »	1- 5-1987/97	93,150
» » » »	1- 6-1987/97	93,750
» » » »	1- 7-1987/97	93,350
» » » »	1- 8-1987/97	92,875
» » » »	1- 9-1987/97	96,100

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,375
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,275
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,225
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,450
» » »	9,15%	1- 3-1990	98,075
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,150
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,475
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,050
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,800
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,050
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,275
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,075
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,600
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,875
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,750
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,250
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,150
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,475
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,650
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,975
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,650
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,725
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,550
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,600
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990	97,525
» » »	11,50%	1-10-1990	98,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,775
» » »	9,25%	1-11-1990	97,375
» » »	9,25%	1-12-1990	97,250
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,775
» » »	11,50%	1-11-1991	97,150
» » »	11,50%	1-12-1991	97,575
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,175
» » »	9,25%	1- 2-1992	94 —
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,500
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,900
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	94,100
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,800
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,750
» » »	11,00%	1- 5-1992	95,225
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,825
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,175
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,900
» » »	11,50%	1- 8-1992	97,750
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,675
» » »	12,50%	1-10-1992	97,700
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,075
» » »	12,50%	1-11-1993	97,075
» » »	12,50%	17-11-1993	97,050
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,350
Certificati credito Tesoro E.C.U.	13%	22-11-1982/89	99,850
» » » »	11,50%	20-10-1983/90	101,075
» » » »	11,25%	16- 7-1984/91	101,375
» » » »	8,75%	21- 9-1987/91	96,725
» » » »	8,50%	21- 3-1988/92	95,650
» » » »	8,50%	26- 4-1988/92	95,650
» » » »	8,50%	25- 5-1988/92	95,800
» » » »	10,50%	22-11-1984/92	101,550
» » » »	9,60%	22- 2-1985/93	99,375
» » » »	9,75%	15- 4-1985/93	99,550
» » » »	9,00%	22- 7-1985/93	97,325
» » » »	8,75%	25- 7-1988/93	96,375
» » » »	8,75%	28-9-1988/93	94,950
» » » »	8,65%	26-10-1988/93	94,550
» » » »	8,75%	22-11-1985/93	94,400
» » » »	8,75%	21- 2-1986/94	96,375
» » » »	7,75%	25- 3-1987/94	91,025
» » » »	6,90%	26- 5-1986/94	89,300
» » » »	8,50%	28-11-1988/93	95,475

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M24109

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100011/1.27.5 2° sett. A del 29 agosto 1989 l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte del direttore della clinica neurologica della seconda facoltà di medicina e chirurgia la donazione consistente in serie di volumi di riviste internazionali e nazionali per un valore di L. 8.482.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100012/1.27.5 2° sett. A del 29 agosto 1989 l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della «ICI-Pharma» - Divisione farmaceutici S.p.a. la donazione consistente in un personal computer IBM per un valore di L. 10.000.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100375/1.27.5 del 29 agosto 1989 l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Erredicle» la donazione consistente in un personal computer Olivetti M24 per un valore di L. 6.500.000.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100377/1.27.5 2° sett. A del 29 agosto 1989 l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte delle ditte Bristol e Angelini la donazione consistente in apparecchiature varie per un valore di L. 75.227.302.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100378/1.27.5 2° sett. A del 30 agosto 1989 l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte dell'Institut Suiss des Recherches Experimentailes sur le Cancer di Losanna la donazione consistente in un microscopio elettronico ZEISS mod. EM9/S.2 per un valore di L. 886.000 da destinare al direttore del dipartimento di scienze fisiche - Mostra d'oltremare, pad. 20.

Con decreto del prefetto di Napoli n. 100600/1.27.5 2° sett. A del 31 agosto 1989 l'Università di Napoli è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta «Farmitalia Carlo Erba» , in Milano, la donazione consistente in un personal computer IBM completo di accessori per un valore di L. 5.474.000 da destinare al dipartimento di patologia sistematica - cattedra di endocrinologia - seconda facoltà di medicina e chirurgia.

89A4954

Autorizzazione all'Università di Parma ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Parma n. 4493/1° S.A dell'11 settembre 1989 l'Università di Parma è stata autorizzata ad accettare da parte del prof. Arturo Carlo Ottaviano Quintavalle la donazione consistente in opere d'arte contemporanea per un valore di L. 305.000.000 da destinare al centro studi ed archivio delle comunicazioni visive - dipartimento arte contemporanea.

89A4955

Autorizzazione all'Università di Modena ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Modena n. 1216/I sett. del 12 settembre 1989 l'Università di Modena è stata autorizzata ad accettare da parte di: 1) Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 2.000.000 da destinare all'istituto di applicazione forense per seminari e tavole rotonde; 2) Cassa di risparmio di Modena la somma di L. 1.000.000 da destinare all'istituto di clinica pediatrica, quale contributo per la realizzazione del convegno internazionale sui problemi della nutrizione nell'infanzia, svoltosi a Modena nell'ottobre 1987; 3) Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Modena la somma di L. 2.000.000 da destinare al dipartimento di chimica per la realizzazione di un convegno nazionale sulla «Valutazione dell'impatto ambientale: ruolo del chimico».

89A4956

REGIONE SARDEGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Cagliari

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 1283/U del 13 settembre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cagliari, adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 438 del 19 maggio 1989. Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A4958

Variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Porto Torres

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze ed urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica n. 1275/U del 13 settembre 1989 è stata approvata la variante alle norme di attuazione del piano regolatore generale del comune di Porto Torres (Sassari), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 76 del 24 ottobre 1988. Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A4959

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 26 settembre 1989 concernente: «Modalità per il versamento dei contributi al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 241 del 14 ottobre 1989).

L'allegato *A* alla deliberazione citata in epigrafe, concernente il fac-simile di dichiarazione di versamento, riportato alla pag. 17 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente:

ALLEGATO *A*

FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE DI VERSAMENTO

Ditta ....

Impianto ....

U.T.I.F. (o dogana) ....

Si dichiara che nel mese di .... sono stati estratti per l'immissione al consumo litri .... di benzina per autotrazione e che è stata versata la somma di

L. ....

sul conto corrente n. 300.030 aperto presso l'Istituto bancario San Paolo di Torino, filiale di Roma, intestato alla Cassa conguaglio G.P.L., come da ricevuta allegata del .... Si comunica inoltre che quest'ultima è stata trasmessa a mezzo fax il ....

Data, ...

Il titolare

———

U.T.I.F. (o dogana)

Visto, si attesta l'immissione al consumo del quantitativo di benzina per autotrazione, sopra indicato.

Data, ...

Il funzionario

....

89A4960

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca,

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***